

STATUTO DEL “MARCHIO EDILI”

Confartigianato Edili di Vicenza ha realizzato un Albo Edili per certificare, nei confronti dei committenti, liberi professionisti, enti pubblici e privati, la professionalità, la correttezza, la sicurezza dei lavori edili eseguiti ‘a perfetta regola d’arte’. Potranno utilizzare l’Albo soltanto le imprese che si adegueranno a rigorosi requisiti, il rispetto dei quali sarà controllato da una Commissione Provinciale di garanzia.

Il settore dell’edilizia ha bisogno di essere riqualficato nei confronti dell’utenza attraverso un’adeguata politica di tutela e di sviluppo del settore che preveda scelte decise da parte degli operatori artigiani che non vogliono subire le evoluzioni del mercato, ma esserne protagonisti. L’antagonismo che si è andato via via sviluppando tra coloro che sono tradizionalmente preposti alla cura, alla manutenzione degli edifici impone una decisa affermazione della professionalità degli operatori del settore, che sempre più deve essere affiancata dall’erogazione di servizi qualificati, studiati e realizzati a vantaggio della clientela. Confartigianato Edili ha pertanto intrapreso un percorso di crescita professionale che punta, guardando all’utenza, a cogliere i bisogni della committenza per poi trasformarli in offerta. Per crescere bisogna mirare ad obiettivi precisi e Confartigianato Edili ha definito per i propri associati gli standard di riferimento nell’ambito del progetto “**Albo Edili**”. Standard che devono rappresentare per l’utenza una garanzia in termini di professionalità, trasparenza, sicurezza e responsabilità, a fronte di una serie di obblighi per l’azienda utilizzatrice che vanno dalla costruzione “a perfetta regola d’arte”, al rilascio della regolare documentazione fiscale all’utilizzo di manodopera in regola con le norme previste dal CCNL di settore e dai relativi integrativi regionali.

I principi di correttezza professionale, tanto nei confronti dei propri clienti quanto delle altre aziende, sono sanciti con estrema chiarezza nel codice etico-deontologico, che fa parte integrante del regolamento d’uso del marchio e che detta le norme comportamentali finalizzate a qualificare l’attività delle imprese iscritte. Dopo un’analisi approfondita delle caratteristiche strutturali delle aziende associate è stato appositamente realizzato un marchio. I requisiti per l’utilizzo del marchio sono enucleati nel Regolamento d’uso marchio ed esprimono l’obbligo da parte dell’azienda al rispetto di tutte le norme vigenti relativamente a : attrezzature, tutela ambientale e quant’altro possa garantire la serietà e la professionalità dell’edile. Ad una Commissione provinciale di garanzia è affidata la vigilanza sui parametri generali e sulla corretta utilizzazione del marchio. A livello locale, l’accertamento dei requisiti delle aziende richiedenti ed il controllo dell’applicazione di quanto disposto nel Regolamento d’uso sono affidati ad una Commissione provinciale di garanzia. Per la migliore diffusione del marchio e per l’affermazione dei principi ai quali si ispira, tarati sulle reali esigenze degli utenti, sono allo studio una serie di iniziative formative riservate agli addetti ai lavori ed una campagna informativa da attuarsi a livello locale attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti idonei a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle peculiarità del progetto, che Confartigianato edili considera una priorità strategica rispetto al proprio programma di attività.

La Consulta Edili della Confartigianato (di seguito denominata Confartigianato Edili) si propone l’obiettivo di tutelare e far crescere le aziende del settore dell’edilizia, promuovendo anche una serie di iniziative di accompagnamento al mercato.

La Confartigianato Edilizia è proprietaria del Marchio collettivo per il settore ed autorizzerà la distribuzione dello stesso da parte della Commissione provinciale di garanzia per il Marchio.

Il Marchio collettivo risponde alle esigenze di diffondere una immagine positiva dell’impresa edile, essendo una scelta che guarda all’utente.

Il Marchio collettivo mira a perseguire benefici in termini di gestione, costi, rapporti con fornitori e clientela, pianificazione dell’attività, miglioramento dell’immagine aziendale, competitività, trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento contiene norme comportamentali finalizzate a qualificare l’attività delle imprese edili secondo principi della correttezza professionale nei confronti dei clienti, delle altre imprese del settore e dei professionisti.
2. Finalità del presente codice è altresì quella di stimolare la crescita professionale degli operatori edili la comunicazione tra gli stessi ed i loro referenti.
3. L’individuazione del presente regolamento risponde altresì alle esigenze della clientela di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione circa le prestazioni di costruzione, della loro durata e del loro costo.

Art. 2 - Adesione

L'adesione alle norme del presente regolamento è obbligatoria per tutte le imprese edili che utilizzano il Marchio della "Confartigianato edili".

Art. 3 - Revisione del codice

1. La revisione e l'aggiornamento del presente regolamento sono curati ed approvati dalla Consulta Edili Provinciale Confartigianato .
2. La revisione avviene di norma ogni quattro anni, salvo il caso in cui sia riscontrata l'esigenza, anche su richiesta di imprese, di procedere in tutto o in parte all'aggiornamento dello stesso, in relazione all'evoluzione tecnica, normativa, economica o imprenditoriale del settore.

Dalla pubblicazione del nuovo testo del regolamento, così come revisionato ed integrato, della quale viene data comunicazione ad ogni edile aderente, decorre il termine di tre mesi, trascorso il quale il nuovo testo si intende integralmente accettato.

Art. 4

Il Marchio è costituito dal logo che è realizzato come cornice di contorno rafforzata da un'ombra di forte spessore, abbinata al logo ed all'acronimo di "Confartigianato" ed alla parola "Edili".

Art. 5

Possono far richiesta di utilizzare il Marchio tutte le aziende o società (di seguito denominate aziende) che esercitano l'attività di edilizia associate a Confartigianato, che dimostrino di possedere i requisiti di cui al punto 9). Possono, altresì, far richiesta di utilizzare il Marchio tutte le aziende, società o consorzi che, oltre a dimostrare i requisiti di cui al successivo punto 9 si associno a Confartigianato

- 5.1** Le aziende autorizzate potranno fare uso del Marchio:
 - su carta da lettere, biglietti da visita e documentazione fiscale;
 - su cataloghi, depliant, autoadesivi, insegne, gadgets e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva;
 - in fiere, esposizioni e manifestazioni;
 - in altre modalità autorizzate.
- 5.2** Le modalità d'uso del Marchio precisate nella domanda di cui al successivo punto 11, dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo punto.
Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da poter essere confuso o assimilato ai marchi, alla ditta o alla denominazione sociale delle imprese associate. Potrà, invece, essere abbinato ad altro marchio collettivo, previa autorizzazione scritta della Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo punto.
- 5.3** A tal fine, potrà essere predisposto un manuale grafico per la corretta applicazione ed il migliore abbinamento del Marchio.

Art. 6

Nessuna modifica del Marchio nel suo aspetto grafico è consentita, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d'uso del Marchio stabilite nel presente Statuto.

- 6.1** Le imprese associate che non ottemperino alle modalità d'uso del Marchio presente nel Statuto saranno soggette alle sanzioni di cui al successivo punto 12.

Art. 7

La Consulta Provinciale Edili stabilirà annualmente delle quote associative minime unitarie di concorso alle spese di detta gestione su cui confluiranno eventuali contributi finalizzati alla gestione del Marchio.

Art. 8

La Consulta Provinciale Edili stabilirà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un budget di previsione relativo alla gestione, difesa e promozione del Marchio, sentito la Commissione provinciale di garanzia che predisporrà una richiesta motivata e vincolante..

8.1 Rimangono a carico di ciascuna azienda le spese direttamente connesse all'uso individuale del Marchio, per quanto previsto dal precedente punto 5.

Art. 9 - CARATTERISTICHE CHE DEVONO AVERE LE AZIENDE PER FAR PARTE DELL'ALBO

- a) Avere almeno tre addetti operativi;
- b) Essere iscritti alla CCIAA da almeno 10 anni (comprese eventuali trasformazioni societarie);
- c) Fatturato annuo di almeno 120 mila euro;
- d) Organico medio annuo degli ultimi 5 anni di almeno 3 addetti operativi;
- e) Presentare un curriculum lavori con indicazione del luogo, del tipo e dell'anno della costruzione ed i dati della committenza e del progettista;
- f) Avere una assicurazione RCT e RCO;
- g) Versare ogni anno la quota di iscrizione.

Art. 10

L'azienda che intenda fare uso del Marchio deve fare domanda, secondo il facsimile previsto all'allegato D) del presente Statuto, alla Commissione provinciale di garanzia.

Art. 11

Per ottenere il Marchio la domanda dovrà contenere:

- i dati esatti dell'azienda, con l'indicazione della data di inizio attività;
- indicazione del numero di addetti;
- dichiarazione di associazione alla Confartigianato;
- dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di sua integrale accettazione;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 9;
- dichiarazione di impegno alla frequenza di iniziative formative che periodicamente la Commissione provinciale di garanzia proporrà per la diffusione e la difesa del Marchio;
- impegno a comunicare future variazioni dei dati di cui sopra.

11.1 La Commissione provinciale di garanzia potrà controllare la rispondenza dei dati comunicati dall'azienda secondo quanto previsto al punto 13, quindi comunicherà l'avvenuto accoglimento o meno della domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione all'uso del Marchio sarà motivato e comunicato mediante lettera e fax.

La decisione non è impugnabile, tuttavia l'impresa potrà in qualsiasi momento presentare una nuova domanda, corredata dai requisiti richiesti.

Art.12

Il corretto uso del Marchio sarà verificato dalla Commissione provinciale di garanzia.

12.1 Ove a seguito di detto controllo si dovessero accertare violazioni del presente Regolamento nell'uso del Marchio, la Commissione provinciale di garanzia, sentita l'impresa interessata, informerà la Consulta Provinciale Edili che potrà irrogare, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni:

- censura scritta con diffida;
- sospensione;
- revoca della concessione d'uso del Marchio.

12.2 Nel caso in cui un'azienda non dovesse adempiere il contenuto della diffida o dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione e/o di revoca, la Confartigianato Edili potrà agire legalmente con spese a totale carico dell'azienda, fatti salvi gli ulteriori danni.

12.3 I provvedimenti di cui al precedente punto , dovranno essere comunicati all'azienda mediante lettera raccomandata A.R. Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, uno nominato dalla Consulta Edili, uno nominato dalla impresa associata ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dalla Associazione Artigiani di Vicenza. La sede dell'Arbitrato sarà la Confartigianato di Vicenza in via E. Fermi 134. Il Collegio Arbitrale, cui sarà deferita ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, sentita la parte ricorrente, esaminata ogni prova, anche testimoniale, ed ogni documento rilevante ai fini della decisione, giudicherà quale amichevole compositore con decisione non impugnabile. Il Collegio Arbitrale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

12.4 Il ricorso motivato dovrà essere indirizzato alla Presidenza della Confartigianato di Vicenza; il Presidente della Confartigianato di Vicenza, lo trasmetterà al Collegio Arbitrale, non appena costituito. Il Presidente del Collegio Arbitrale determinerà la somma che dovrà essere versata dal ricorrente a titolo di rimborso spese per l'arbitrato.

Art. 13

La concessione dell'uso del Marchio si intenderà inoltre revocata nel caso in cui l'impresa associata non risulti più iscritta alla Confartigianato o sia morosa da oltre 12 mesi, non paghi la quota associativa di cui al precedente punto 7, perda i requisiti di cui al precedente punto 9, incorra in procedure concorsuali o fallimentari, il titolare si renda responsabile di comportamenti che pregiudichino o ledano l'immagine della Confartigianato ed i principi che regolano l'utilizzo del Marchio.

Art. 14

Ciascuna azienda autorizzata all'uso del Marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla Commissione provinciale di garanzia per la tutela del Marchio ogni fatto, circostanza o comportamento lesivi dei diritti della Confartigianato Edili sul Marchio o contrari alle norme stabilite nel presente Statuto, in qualsiasi modo ne sia venuto a conoscenza.

Art. 15

Per la gestione del Marchio è costituita la seguente Commissione di garanzia del Marchio:

- a) una Commissione provinciale di garanzia, composta da quattro rappresentanti della Confartigianato edili (consulta edili) e tre rappresentanti degli iscritti al marchio; fra questi 7 rappresentanti verrà eletto il Presidente. Il funzionario responsabile della Categoria Edili in seno all'Associazione Artigiani fungerà da segretario dell'Albo Edili.

I compiti della Commissione provinciale di garanzia sono quelli indicati nei precedenti punti;

I compiti della Commissione provinciale di garanzia (oltre a quelli indicati nei precedenti punti) sono i seguenti:

- a) accertare i requisiti di cui al punto 6 del presente statuto;
- b) esprimere pareri e proposte sulle modalità d'uso del Marchio;
- c) studiare e proporre iniziative promozionali e di difesa del Marchio a livello locale ed assicurare la relativa copertura dei costi;
- d) gestire con puntualità l'elenco delle imprese aderenti e comunicarlo con tempestività alla Confartigianato edili;
- e) accertare il pagamento della quota associativa di cui ai precedenti punti.

15.1 La Commissione di cui al precedente punto, si riunirà su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza semplice dei loro componenti e delibereranno a maggioranza semplice. La Commissione dovrà, pena la decadenza, uniformarsi ad ogni decisione o direttiva disposta dalla Confartigianato Edili; la Commissione dura in carica 4 anni.

Art. 16

Nel caso in cui, a livello territoriale, operi o sia costituito un Consorzio per la tutela del Marchio, esso dovrà essere disciplinato in conformità dello statuto-tipo del presente statuto e dovrà uniformarsi alle direttive ed alle delibere della Confartigianato Edili. Tale Consorzio potrà assolvere alle funzioni ed ai compiti di cui alla Commissione provinciale di garanzia previsto al precedente punto 12, previa delibera del corrispondente Organismo di categoria.

Art. 17

Confartigianato Edili potrà modificare, in ogni momento e in accordo con la Commissione Provinciale di garanzia, il presente Statuto.

Regolamento d'uso del Marchio Edili.

1. Concessione del marchio

1.- L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, su parere vincolante della Commissione provinciale di garanzia, concede in uso il marchio ai soggetti che operano nel territorio dei comuni della Provincia di Vicenza che ne facciano richiesta e dimostrino, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- h) Avere almeno tre addetti operativi;
- i) Essere iscritti alla CCIAA da almeno 10 anni (comprese eventuali trasformazioni societarie);
- j) Fatturato annuo di almeno 120 mila euro;
- k) Organico medio annuo degli ultimi 5 anni di almeno 3 addetti operativi;
- l) Presentare un curriculum lavori con indicazione del luogo, del tipo e dell'anno della costruzione ed i dati della committenza e del progettista;
- m) Avere una assicurazione RCT e RCO;
- n) Versare la quota di iscrizione.

2.- L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza comunica il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego delle domande di concessione d'uso del marchio, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3.- La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso.

2. Estinzione del diritto dell'uso del marchio e pubblicità

1.- La perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 1 comporta l'immediata estinzione del diritto all'uso del marchio.

2.- L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, su proposta della Commissione provinciale di garanzia, deve dare pubblicità della perdita del diritto d'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Controlli

1.- Il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo dell'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza e della Commissione provinciale di garanzia che potranno esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo.

2.- Gli incaricati dell'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza e/o della Commissione provinciale di garanzia, o i componenti di quest'ultima, possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici.

3.- E' fatto obbligo agli iscritti all'Albo di segnalare cantieri in chiara violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente e leggi sulla regolare assunzione del personale. Sarà la Commissione provinciale di garanzia che, a nome del Presidente e su indicazione con lettera sottoscritta delle imprese iscritte, segnalerà agli organi di controllo le eventuali violazioni.

4.- L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza effettua i controlli necessari, anche su segnalazione della Commissione provinciale di garanzia, per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nelle domande di concessione d'uso del marchio.

4. Sanzioni

1.- L'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, acquisito il parere della Commissione provinciale di garanzia, può applicare le seguenti sanzioni:

- a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento degli utilizzatori, un certo rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

5. Uso del marchio

1. Le aziende autorizzate devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente regolamento e potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dallo stesso su:

- Carta da lettera e relative buste;
- Biglietti da visita, gadgets, ecc.;
- Cataloghi, depliant, pubblicità televisiva, telematica, radiofonica, cinematografica;
- Pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- Targhe e insegne;
- In fiere ed esposizioni, sia in Italia che all'estero;
- Vestiario e gadgets.

2. Le modalità d'uso del marchio devono essere preventivamente approvate per ogni utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni contratto di concessione d'uso.

3. Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dall'azienda utilizzatrice. Il marchio può essere concesso, e deve conseguentemente essere utilizzato, solo per quelle opere aziendali realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

4. A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati. Nel caso di cessazione, dovranno essere ritirati i numeri di identificazione e, contestualmente, l'imprenditore verrà diffidato in Albo e in CCIAA ad utilizzare ancora i predetti.

6.Mantenimento del Marchio

L'azienda dovrà, per poter continuare ad utilizzare il marchio, oltre che possedere i requisiti dell'art.1 anche:

- a) Effettuare regolari visite mediche ai propri dipendenti;
- b) Frequentare regolari corsi di perfezionamento (es. 626, 494);
- c) Comunicare eventuali variazioni del numero di addetti. Se questo numero dovesse scendere sotto le tre unità, l'impresa, entro sei mesi dovrà provvedere a fare le opportune integrazioni;
- d) Comunicare all'Albo la vendita dell'azienda, con temporanea sospensione del marchio;
- e) Comunicare , nel caso di scissione d'azienda, di avere tutti i requisiti, fatto salvo per l'iscrizione alla CCIAA da oltre 10 anni e il numero di addetti che, comunque, dovrà essere portato ad almeno 3 unità entro 12 mesi, sentito il parere della Commissione provinciale di garanzia;
- f) Per comprovati motivi, il requisito che stabilisce il limite minimo di fatturato a 120 mila euro/anno può venire abbassato del 20% per l'anno in corso, sentito il parere della Commissione provinciale di garanzia.

